

STATUTO

OCCUPAZIONE E LAVORO SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO EMPEDOCLE AG VIA
LINCOLN SN

Numero REA: AG - 113676

Codice fiscale: 01488910843

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OCCUPAZIONE E LA-	
	VORO SICILIA	
	Titolo I° Denominazione - sede - norme applicabili - durata	
	Art. 1 - Costituzione - sede - norme applicabili -	
	1. E' costituita la cooperativa sociale con la denominazione	
	"Occupazione e Lavoro Sicilia Cooperativa Sociale".	
	2. La società ha sede nel comune di Porto Empedocle nella via	
	Lincoln-vicolo Zanella e, comunque, all'indirizzo risultante	
	dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle	
	imprese ai sensi dell'art.11-ter disposizioni di attuazione	
	del codice civile.	
	3. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero,	
	nei modi e termini di legge.	
	4. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposi-	
	zioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della	
	figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed inte-	
	grazioni.	
	Art. 2 - Durata	
	La cooperativa ha la durata fino al trentuno dicembre duemi-	
	lacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con delibe-	
	razione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II° - Scopo - Oggetto -	
	Art. 3 - Scopo - attività esterna - parità di trattamento -	
	1- La società, senza finalità speculativa, si propone di per-	

	seguire, secondo il dettato della legge n.381 dell'08 novem-	
	bre1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali" l'interesse	
	generale della comunità alla promozione e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	diverseagricole, industriali, commerciali o di servizi fina-	
	lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	2- lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire al-	
	tresi è quello di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata dell'azienda e con la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali.	
	3- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma che consente la legislazione italiana.	
	4- Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento appro-	
	vato dall'assemblea ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile	
	2001, n.142.	
	5- La cooperativa inoltre si propone di perseguire l'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso anche la gestione	
	di servizi sociali e socio sanitari ed educativi.	
	6- La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla coo-	

	perativa e dalla Associazione di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei	
	regolamenti interni.	
	7- La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	8- La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavo-	
	rative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.	
	9- Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve ri-	
	spettare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 4 - Oggetto	
	La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto :	
	1) l'assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita	
	anche in convenzione con personale specializzato;	
	2) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani,	
	dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali , ca-	
	se di cura, case di riposo e luoghi di	
	villeggiatura;	
	3) servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini	
	malati, servizi di assistenza sanitaria , psicoterapeutica,	
	di riabilitazione psicomotoria , per minori, anziani e porta-	
	tori di handicap;	
	4) L'assistenza e la cura di bambini , anziani, ragazze-ma-	
	dri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integra-	

	zione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate	
	ed emanante;	
	5)La realizzazione e la gestione d' opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritro-	
	vo, biblioteche , alberghi, o villaggi turistici, sale per	
	concerti e attività socio-culturali);	
	6) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori , ra-	
	gazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	7) La creazione di case famiglia , comunità alloggio , case	
	albergo , case protette per minori , ragazze-madri, disabili	
	psichici e fisici e sensoriali , anziani ed altri soggetti	
	privi d'assistenza familiare;	
	8) centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea ;	
	9) soggiorni vacanze;	
	10) Assistenza post-penitenziaria ;	
	11) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze-madri perse-	
	guita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali	
	istituti di ricovero , con l'obiettivo di creare un ambiente	
	familiare , attraverso la creazione di case famiglie in cui	
	si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze :	
	della prestazione anche a domicilio , d'assistenza sociale ,	
	psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro fami-	
	glie , nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare;	

	della realizzazione di corsi di qualificazione professionale	
	per l'inserimento delle ragazze-madri nel mondo del lavoro;	
	12) la gestione d' asili nido, scuole materne , doposcuola,	
	nonché dei servizi ausiliari di collegamento ; della gestione	
	di strutture sociali scolastiche e parascolastiche . Nell'am-	
	bito di quant'altro può essere necessario per assicurare con-	
	dizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione	
	del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo	
	del bambino;	
	13) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di ser-	
	vizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno	
	d' adolescenti e di giovani in diffi-	
	coltà;	
	14) La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa neces-	
	saria al conseguimento degli scopi socia-	
	li;	
	15) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo li-	
	bero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, foto-	
	grafia, hobbies vari etc.);	
	16) la creazione e/o , la gestione d'impianti polivalenti ;	
	17) Servizio di segretariato sociale e informagiovani;	
	18) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promo-	
	zione culturale e sociale;	

	19)la gestione di biblioteche , ludoteche pubbliche e priva-	
	te; baby parking, produzione e commercializzazione di servizi	
	audiovisivi, teatrali e cinematografici, con qualunque sup-	
	porto magnetico e non;	
	20)la sviluppo studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d 'indagini co-	
	noscitive;	
	21)l'istituzione e la gestione del Telesoccorso, Tele -assi-	
	stenza e Telemedicina;	
	22) la realizzazione e/o , la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali e campi scuola;	
	23) Avviare dei servizi per la gestione del tempo libero,	
	d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzio-	
	ne del disagio minorile;	
	24) attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata	
	all'apertura di un centro sociale giovanile;	
	25)gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei porta-	
	tori di handicap , trasporto minori , anziani e disabili ed	
	assistenza igienico-sanitaria nelle scuole ;	
	26) la gestione del servizio professionale;	
	27)la costituzione e la gestione di équipe socio psicopedago-	
	gica e specialistica.	
	28) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospe-	
	daliera, residenza sanitaria assistenziale R.S.A.; per anzia-	
	ni prevalentemente non autosufficienti e disabili non assi-	

	stibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, fina-	
	lizzata a fornire accoglienza , prestazioni sanitarie, assi-	
	stenziali e di recupero funzionale e sociale ;	
	29) la gestione di corsi di recupero scolastico pomeridiani e	
	estivi, mense scolastiche, corsi di educazione musicale.	
	La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività diverse - in-	
	dustriali, commerciali, agricole, di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, il	
	tutto nell'ambito ed entro i limiti degli scopi sociali di	
	seguito analiticamente specificati, anche attraverso conven-	
	zioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di comuni , Comunità	
	Montane, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali	
	etc).	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto	
	e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche norma-	
	tive caso per caso.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società Cooperativa	
	potrà istituire e gestire, anche in qualità di soggetto con-	
	cessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture ed	
	istituzioni sociosanitarie private soggette ad autorizzazione	
	e vigilanza sociosanitaria, per l'assistenza sanitaria ai	
	soggetti sopra indicati, mediante la dotazione della strumen-	
	tazione più idonea ed avanzata. La Cooperativa potrà aprire e	
	gestire strutture ricettive d'ogni tipo a tempo determinato e	
	indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici-Ter-	

	ritoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e	
	generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versi-	
	no in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di	
	strutture di pronto intervento per tutti i casi d'emargina-	
	zione sociale , ivi comprese case per ferie , colonie, strut-	
	ture alberghiere e simili.	
	La Cooperativa, pertanto, potrà:	
	30)Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone	
	svantaggiate , degli emarginati sociali , tossicodipendenti e	
	disabili psichici e non, il quale verrà attuato anche tramite	
	la gestione e la conduzione dei beni assegnati dalle Autorità	
	pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109	
	del 1996 sui beni confiscati per uso sociale . Inoltre, anche	
	attraverso l'addestramento professionale (corsi, sovvenzion-	
	ti e non , per la gestione di centri di lavoro) , l'istitu-	
	zione di centri di orientamento, di servizi per l'inserimento	
	in stage e tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo	
	dei soggetti svantaggiati, ai sensi della legislazione vigen-	
	te;	
	31)Produrre, lavorare, e commercializzare manufatti in genere	
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio sia	
	per conto di terzi ;	
	32)Trasformare e commercializzare prodotti agricoli, orto-	
	frutticoli, dell'allevamento anche con metodi di coltura bio-	
	logica.	

	33) Svolgere attività quali la conduzione d' aziende agrico-	
	le, forestali, coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaisti-	
	che comprese le attività di trasformazione e commercializza-	
	zione connesse;	
	34) Svolgere attività di allevamento e di riproduzione del	
	bestiame, l'elicicoltura, le gestione di macelli	
	35)Realizzare o gestire servizi di centro pasti, self servi-	
	ce, pizzeria sia a domicilio sia in apposite strutture;	
	36) Gestire attività turistiche e ricreative , agrituristiche	
	ed attività extra alberghiero rurale e attività di ristora-	
	zione in genere	
	37)Realizzare e/o gestire teatri , sale cinematografiche ed	
	impianti simili , sia pubblici sia privati;	
	38)Produzione, lavorazione, trasformazione e commercializza-	
	zione di prodotti accessori alle attività principali della	
	cooperativa; vendita d'articoli alimentari e no;	
	39)Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di	
	plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandati, espressi, as-	
	sicurate normali, inviti e partecipazioni anche in convenzio-	
	ne con il Ministero delle Poste; servizi di consegna a domi-	
	cilio di bollette ENEL, Telecom, acqua, gas metano, cartelle	
	esattoriali ed altro; servizi di pubblica affissione ; offri-	
	re servizi di dattiloscrittura e fotocopiatura ; assumere la-	
	vori di segnaletica stradale di strade pubbliche e private;	
	offrire servizi di rilevamento di dati;	

	40)Promuovere , organizzare e gestire corsi di qualificazione	
	e riqualificazione tecnica-professionale per i soci e non so-	
	ci;	
	41)Gestione, custodia e manutenzione di posteggi pubblici e	
	privati;	
	42)Istituire, organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale;	
	43)Gestione, custodia e manutenzione d'impianti sportivi pub-	
	blici e privati;	
	44)Curare, potenziare, custodire il verde pubblico, i giardi-	
	ni , le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico e lu-	
	dico; effettuare la progettazione e la sistemazione di verde	
	ornamentale degli spazi sia pubblici che privati, provvedere	
	all'esecuzione di lavori colturali ordinari e straordinari di	
	zone verdi appartenenti a qualsiasi soggetto, nonché realiz-	
	zare interventi di recupero di paesaggio , di rinaturazione	
	degli spazi degradati , con l'applicazione delle moderne tec-	
	niche di ingegneria naturalistica;	
	45)Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle	
	strade, ivi comprese le strade interpoderali;	
	46) Operare nel settore della tutela ambientale mediante la	
	prestazione dei seguenti servizi d'igiene ambientale : spaz-	
	zatura, disinfestazione, bonifiche e simili, interventi per	
	il controllo e il monitoraggio dell'ambiente , progettazione	
	, esecuzione, manutenzione, lavori d'ottimizzazione e di	

	pronto intervento , d'impianti d' acquedotti e gasdotti, ter-	
	mo-idraulici di condizionamento ed elettrico;	
	47)Intraprendere, attività turistiche ed agrituristiche col-	
	legate al godimento dei beni naturali, ambientali, archeolo-	
	gici, culturali, agricoli - forestali, predisporre le neces-	
	sarie strutture ricettive e ricreative e le relative attrez-	
	zature e ogni impianto necessari o utili al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, mediante l'acquisto e le acquisizioni	
	in affitto o in comodato, da destinare anche a sedi di scambi	
	culturali con giovani d'altri Paesi;	
	48) Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di	
	custodia, tutela e sorveglianza di case d'abitazione, uffici,	
	stabilimenti industriali, palazzi dei congressi e edifici	
	pubblici;	
	49) Curare la tutela, custodia e sorveglianza di scuole sia	
	pubbliche che private ed altri locali pubblici o privati, la	
	manutenzione sia ordinaria sia straordinaria e la sorveglian-	
	za del patrimonio faunistico e ambientale del territorio;	
	50) Effettuare la progettazione e la sistemazione a verde or-	
	namentale degli spazi sia pubblici siano privati;	
	51) Eseguire lavori di forestazione, rimboschimento, preven-	
	zione degli incendi nei boschi e servizi antincendio;	
	52) Curare per conto di Enti Pubblici e privati la cataloga-	
	zione, l'ordinamento, la manutenzione, la custodia, la con-	
	servazione d'archivi storici, di musei, di biblioteche, di	

	beni culturali, artistici ed ambientali, utilizzando i più	
	moderni sistemi informatici, creando ed utilizzando appositi	
	collegamenti on line;	
	53) La gestione, la pulizia, la custodia e la difesa delle	
	spiagge, per conto d'Enti Pubblici e privati;	
	54) Gestione, custodia e manutenzione d'impianti d'illumina-	
	zione pubblici e privati;	
	Per tutte le attività lavorative indicate nei punti preceden-	
	ti le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30%	
	(trentapercento) dei lavoratori della cooperativa e, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della coo-	
	perativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve	
	essere da documentazione pervenuta dalla pubblica Amministra-	
	zione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in	
	ogni caso considerate svantaggiate gli invalidi fisici, psi-	
	chici e sensoriali, gli ex degenti d'Istituti Psichiatrici, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,	
	gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di	
	difficoltà familiare, nonché tutti i soggetti indicati con	
	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per propo-	
	sta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in	
	concerto col Ministro della Sanità, con il Ministro ddel'In-	
	terno e con il Ministro degli Affari Sociali, sentita la com-	
	missione centrale per le Cooperative, istituita dall'art.18	
	del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello	

	Stato 14 dicembre 1947 n°1577 e successive modificazioni.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa i-	
	noltre potrà:	
	collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministra-	
	zione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle	
	attività da gestire congiuntamente; assumere interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, so-	
	cietà cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituen-	
	di, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occor-	
	renza, prestiti i denaro e proprie fidejussioni; dare adesio-	
	ne ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi affini	
	o complementari a quelli della cooperativa;	
	La cooperativa potrà compiere e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni	
	agevolazione, contributi e finanziamenti previsti da qualsia-	
	si legge e provvedimento; svolgere qualunque altra attività	
	connessi o affini agli scopi sopraelencati, npnchè potrà com-	
	piere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991),	
	commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui	
	alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali o in ogni modo, sia direttamente sia indiretta-	
	mente, attinenti ai medesimi. Essa può altresì, assumere, in	
	via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività ana-	

	loghe e in ogni modo accessorie all'attività sociale, con e-	
	sclusione assoluta della possibilità di svolgere attività	
	d'assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o ri-	
	servata dalla Legge a società in possesso di determinati re-	
	quisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi. La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spi-	
	rito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire	
	una sezione d'attività, disciplinata da apposito regolamento	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	3 - In conformità alle vigenti disposizioni di legge in mate-	
	ria i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in	
	conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di e-	
	sercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi	
	da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regola-	
	mento approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassati-	
	vamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico	
	sotto ogni forma.	
	4 - La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	

	potenziamento aziendale.	
	5 - La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di proce-	
	dure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	o all'ammodernamento aziendale.	
	6 - La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civi-	
	le.	
	All'anzidetto fondo di cui al comma 4 affluiranno i conferi-	
	menti di capitale dei soci sovventori.	
	7 - La società cooperativa può emettere azioni di partecipa-	
	zione cooperativa.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà	
	compiere tutte operazioni che si renderanno necessarie e a	
	solo titolo esemplificativo:	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all'attività sociale; dare adesione e parteci-	
	pazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejus-	
	sori diretti a consolidare e sviluppare il movimento coopera-	
	tivo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito;	
	concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative.	

	Art. 5 - Requisiti mutualistici	
	La cooperativa destina annualmente al fondo mutualistico di	
	cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una	
	quota pari al 3% dell'utile di esercizio; non può distribuire	
	dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale rag-	
	guagliato al capitale sociale effettivamente versato;	
	non può distribuire fra i soci le riserve durante la vita so-	
	ciale;	
	devolverà, in caso di scioglimento il patrimonio sociale re-	
	siduo dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1 dell'arti-	
	colo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	TITOLO III - Associati - Rapporto Associativo	
	Art. 6 - Soci cooperatorisoci volontarisoci sovventori	
	1-Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo sta-	
	bilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme	
	sulla società a responsabilità limitata e non superare i li-	
	miti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile.	
	2-Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità	
	di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali.	
	3-Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	

	tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	4-Possono essere soci le persone svantaggiate indicate	
	dall'art.4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n°381 nella	
	misura di almeno il 30 % dei soci.	
	5-I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una cate-	
	goria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazio-	
	ne ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi	
	soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei lavora-	
	tori.	
	Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio lavo-	
	ratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci lavoratori.	
	6- Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione	
	o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'artico-	
	lo tre del presente statuto.	
	7- La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere so-	
	ci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge	
	stabiliti.	
	-Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio,	
	o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini	
	a quella cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, sal-	

	vo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione as-	
	sunta in conformità alle leggi speciali in materia di coope-	
	razione di lavoro.	
	9 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o del-	
	la prestazione erogata a favore della cooperativa. In consi-	
	derazione della peculiare posizione giuridica del socio lavo-	
	ratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la pre-	
	stazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento	
	economico e normativo sono disciplinati da apposito regola-	
	mento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dal-	
	l'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	10 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci;il	
	loro numero complessivo non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonoo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	

	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai	
	soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimorso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
	lità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono es-	
	sere utilizzate i misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	ART. 7 - Domanda di ammissione	
	1 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, re-	
	sidenza e codice fiscale; l'indicazione della sua effettiva	
	attività di lavoro svolta o da svolgere, della eventuale ca-	
	pacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto	
	sociale della cooperativa, delle specifiche competenze posse-	
	dute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità	
	con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei qua-	
	li dichiara di avere preso visione. Il numero delle quote,	
	cadauna del valore nominale di euro 25, 00 (venticinque/00)	
	che si propone di sottoscrivere e che tuttavia tale numero di	
	quote non può superare nel loro valore il limite massimo fis-	
	sato dalla legge; la dichiarazione di attenersi al presente	

	statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali;	
	la dichiarazione di accettazione della clausola compromisso-	
	ria di cui all'articolo 37 del presente statuto.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in	
	formazione od in inserimento, dovrà essere specificate tale	
	qualifica.	
	2 - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro	
	sessanta giorni sulla domanda assegnando il socio alla cate-	
	goria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei soci	
	in formazione o in inserimento o dei volontari e stabilisce	
	le modalità e i termini per il versamento del capitale socia-	
	le.	
	3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento del-	
	la domanda deliberata dall'organo amministrativo	
	4 - A seguito della delibera di ammissione e della conseguen-	
	te comunicazione della stessa al soggetto interessato, l' or-	
	gano amministrativo provvederà all'annotazione nel libro soci	
	dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento secon-	
	do le modalità e nei termini definiti dalla delibera di am-	
	missione.	
	5 - Qualora l'accoglienza della domanda di ammissioneanche di	

	quella relativa ai soci alla categoria speciale	determini il
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2,	
	del codice civile e conseguentemente, l'obbligo della coope-	
	rativa di applicare le disposizioni in materia di società per	
	azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di	
	ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori del	
	libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia pro-	
	ceduto alla modificazione dello statuto.	
	6- In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammi-	
	nistratori devono motivare entro 60 giorni dalla comunicazio-	
	ne, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	7- Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-	
	bilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	8- L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilan-	
	cio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti dei soci	
	1 - I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di	

	cui al comma c) del precedente articolo 7 sono obbligati:	
	-al versamento della quota sottoscritta;	
	-all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e del-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	-a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e	
	il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'at-	
	tività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di la-	
	voro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	2- I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro fidu-	
	cia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministra-	
	zione.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-	
	fica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener	
	conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	1 - La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusio-	

	ne o per causa di morte.	
	Art. 11Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più nella condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali ;	
	- il cui rapporto di lavorosubordinato, autonomo , o di al-	
	tra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	2- Spetta all 'organo amministrativo constatare se ricorrano	
	i motivi che a norma di legge e del presente statuto legitti-	
	mino il recesso.	
	3- La domanda di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminar-	
	la entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ri-	
	corrano i motivi che, a norma della legge e del presente sta-	
	tuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.	
	4- il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto so-	
	ciale e al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art.12 - Esclusione	

	1- L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	- che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione	
	nemmeno temporanea del rapporto societario ;	
	- che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società ;	
	-che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'articolo 8;	
	- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: su-	
	bordinato:	
	- per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	cooperativa;	
	- per mutuo consenso;	
	-per dimissioni anche in periodo di prova ;	
	-per licenziamento anche per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo soggettivo;	
	-per perdita di appalto da parte della cooperativa;	
	diverso da quello subordinato :	

	-per mutuo consenso;	
	-per recesso contrattuale comunicato dal socio;	
	-per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da	
	parte del socio lavoratore;	
	- per inadempimento contrattuale , di non scarsa importanza ,	
	da parte della cooperativa.	
	-che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trat-	
	tamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	-che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a par-	
	tecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	-che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, con adempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	-che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali senza la prescritta autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ;	
	-che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	-che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo in-	
	degno di appartenere alla cooperativa;	
	-che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	

	reati infamanti:	
	- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disor-	
	dini pregiudizievoli.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prose-	
	cuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento deliberato dall'organo amministrativo. Contro la	
	deliberazione di esclusione l'interessato può proporre oppo-	
	sizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni.	
	Art. 13 - Comunicazione di recesso, esclusione	
	1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusio-	
	ne, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2 - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammi-	
	nistrazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione del	
	socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro instaurata.	
	3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la coopera-	
	tiva in merito a provvedimenti adottati dall'organo ammini-	

	strativo su tali materie saranno demandate alla decisione del	
	Collegio Arbitrale regolamentato dal presente statuto.	
	4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere	
	la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccoman-	
	data alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (ses-	
	santa) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	ART. 14 Diritti conseguiti al recesso o all'esclusione	
	1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale effettivamente versato la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.	
	2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei me-	
	si successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.	
	Art. 15 Modalità dei rimborsi	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli ere-	
	di al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel preceden-	

	te articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno di-	
	ritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibe-	
	ra dell'organo di amministrazione.	
	3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quo-	
	ta effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del	
	socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso del-	
	la quota loro spettante entro 5 anni dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	5 - Gli eredi del cooperatore defunto dovranno presentare, u-	
	nitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto	
	notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del con-	
	siglio di amministrazione a riserva.	
	Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavora-	

	tori	
	1 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori	
	è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato	
	con i medesimi.	
	2 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto	
	di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello	
	di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci	
	sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro presta-	
	to e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per presta-	
	zioni analoghe.	
	4 - Il regolamento può definire i parametri di carattere eco-	
	nomico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'as-	
	semblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabili-	
	re le misure da adottare per farvi fronte.	
	5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze pro-	
	duttive.	

	6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organiz-	
	zative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei	
	soci lavoratori , il consiglio di amministrazione potrà deli-	
	berare la sospensione e/o la riduzione della prestazione la-	
	vorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato , ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Art.18 - Soci sovventori	
	1- Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di	
	cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 , n.59.	
	2- Possono essere soci sovventori solo le persone fisiche	
	3- I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve co-	
	munque essere costituita da soci lavoratori.	
	4- I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale di	
	cui al precedente art.4 del presente statuto .	
	5- L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	6- Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero com-	
	plessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve su-	
	perare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli	
	altri soci .	
	7- In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza	
	di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà ri-	

	dotto dopo quello dei soci lavoratori .	
	Art.19-Ristorni	
	1- L 'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori , nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente , dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	2- Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzio-	
	nalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutuali-	
	stici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento.	
	3-L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio :	
	in forma liquida; mediante aumento proporzionale delle ri-	
	spettive quote .	
	TITOLO V - Patrimonio sociale	
	Art.20 Patrimonio sociale	
	1- Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale , che è variabile ed è formato da un nu-	
	mero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non in-	
	feriore ad euro 25,00 (venticinque/00) , detenute dai soci	
	cooperatori e non superiore al limite legale , riserva legale	
	formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore del-	
	le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o e-	
	sclusi ed agli eredi dei soci receduti;	

	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge.	
	2- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori	
	nei limiti delle quote sottoscritte.	
	3- Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente , non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa ne' all'atto del suo scioglimento.	
	Art.21Caratteristiche delle quote	
	1- Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari , ne essere cedute senza l'autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	2- Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve dar-	
	ne comunicazione all'organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata .	
	3- Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo,	
	la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	4- Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni del ricevimento	
	della richiesta , decorsi i quali il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7. In caso di	

	diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve mo-	
	tivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne, può attivare le procedure arbitrali.	
	Art. 22 - Esercizio sociale	
	1 - L'esercizio sociale va da 1° (primo) gennaio al 31 (tren-	
	tuno) dicembre di ogni anno.	
	2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto in-	
	ventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata pru-	
	denza.	
	3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista	
	dalla legge;	
	al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nella	
	misura del tre per cento;	
	a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed	

	alle condizioni previste dall'articolo 7 legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei li-	
	miti e delle modalità previste dal precedente art. 21;	
	ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamen-	
	te versato in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di	
	cui alla lettera d) dell'articolo 22;	
	5 - La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 19 è consentita una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere	
	a), b) ed f).	
	TITOLO VI - Organi	
	Art. 23 - Organi della società	
	Sono organi della società:	
	L'assemblea dei soci;	
	Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	Il Presidente;	
	Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le con-	
	dizioni di cui all'art.2543 del Codice Civile	
	Art. 24 - Assemblea dei soci cooperatori	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie	
	L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione me-	
	diate avviso, contenente l'indicazione delle materie da	

	trattare, del luogo (nella sede o altrove purchè nel territo-	
	rio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24	
	ore dopo la prima, secondo le modalità seguenti:	
	Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza unitamente ad avviso comunicato ai	
	soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea, nel domici-	
	lio risultante dal libro soci.	
	4 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il re-	
	visore se nominato.	
	5 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	6 - La convocazione può essere effettuata negli altri modi	
	indicati dalla legge.	
	Art. 25 - Assemblea ordinaria dei soci	
	1 - L'assemblea ordinaria dei soci:	
	delibera sulla costituzione, così come prevista dall'articolo	
	4 del presente statuto, del fondo per lo sviluppo tecnologi-	

	co, per la ristrutturazione il potenziamento aziendale;	
	delibera sull'emissione di azioni di partecipazione coopera-	
	tiva per la realizzazione di programmi pluriennali finalizza-	
	ti allo sviluppo tecnologico, all'ammodernamento, alla ri-	
	strutturazione e al potenziamento aziendale;	
	approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile,	
	anche il bilancio preventivo. Con l'approvazione del bilancio	
	preventivo. Con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'as-	
	semblea ordinaria dei soci deve pure approvare, annualmente,	
	gli stati di attuazione dei programmi pluriennali di cui	
	all'articolo 4 del presente statuto;	
	procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando il	
	numero dei consiglieri da eleggere; determina la la misura	
	delle medaglie di presenza, da corrispondere agli amministra-	
	tori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione an-	
	nuale dei sindaci e del revisore se nominati;	
	approva i regolamenti previsti dal presente statuto; delibera	
	sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del	
	revisore se nominati;	
	delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza del presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli amministratori. Delibera l'e-	
	ventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai	
	sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001,	
	n.142;	

	delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 3 aprile 2001, n.142, un piano di avviamento allo scopo	
	di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	la ripartizione del ristorno;	
	la ripartizione degli utili.	
	la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale; delibera sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza apposi-	
	tamente convocata e , in ogni caso, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-	
	sato di pronuncia assembleare.	
	2- Essa ha luogo almeno una volta all' anno entro i quattro	
	mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale L'assem-	
	blea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di ammini-	
	strazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con l'indicazione delle materie da trattare , dal	
	collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei so-	
	ci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta .	
	3- L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo, sulla proroga della durata , e sullo	
	scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui	
	poteri dei liquidatori.	

	4-La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed	
	il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel	
	modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta , nei	
	dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che	
	deve discuterli.	
	Art.26Costituzione dell'assemblea	
	1- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione , l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e deliberare validamente , a maggioranza assoluta dei	
	voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a	
	voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	che sullo scioglimento e la liquidazione della società per	
	cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più	
	uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei	
	3/5 dei rappresentanti aventi diritto al voto.	
	Art.27 -Votazioni in assemblea	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano salvo diversa determinazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.28-Diritto di voto in assemblea	

	1- Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci cooperatori e sovventori da almeno	
	tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote.	
	2- Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo	
	voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel ri-	
	spetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del pre-	
	sente statuto .	
	3- L'associazione nazionale di categoria, le organizzazioni	
	cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderis-	
	ce , potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavo-	
	ri dell'assemblea , senza diritto di voto.	
	Art.29 -Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria , è	
	presieduta dal presidente salvo diversa determinazione del-	
	l'assemblea.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	2- L'assemblea nomina un segretario , e, quando occorrono,	
	due scrutatori .	
	3-Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	4- Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve	
	essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì essere tra-	

	sritto nel libro delle assemblee.	
	Art.30-Assemblea speciale dei possessori delle azioni di par-	
	tecipazione cooperativa	
	1-L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, per la quale valgono in quanto compatibili	
	, le norme fissate per le assemblee dei soci , viene convoca-	
	ta dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal	
	rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando	
	ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di	
	titoli nominativi.	
	2- Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di a-	
	zioni di partecipazione cooperativa devono depositare i tito-	
	li, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data	
	fissata per l'assemblea presso la sede sociale.	
	3- L 'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite	
	dalla legge.	
	4- Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali	
	della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere	
	alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le delibera-	
	zioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei	
	possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei	
	rapporti con la società.	
	Art.31 - Consiglio di amministrazione-Amministratore Unico	
	La cooperativa può essere amministrata , alternativamente ,	

	da un amministratore unico o da un consiglio di amministra-	
	zione, su decisione dei soci in sede di nomina. Il consiglio	
	di amministrazione si compone di un numero minimo di tre a un	
	massimo di cinque consiglieri.	
	2- L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.	
	3- L'amministrazione della cooperativa può essere affidata,	
	in caso di nomina del consiglio di amministrazione, anche a	
	soggetti non soci, purchè la maggioranza sia scelta tra i so-	
	ci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori. L'amministratore unico ha la rappresentanza	
	della cooperativa .	
	4- Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	5- La cessazione degli amministratori per scadenza del termi-	
	ne ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministra-	
	tivo si stato ricostituito.	
	6- I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione .	
	7-Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di	
	presenza dovute per la loro attività collegiale.	
	8- Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente ed il vice presidente. Può delegare, de-	
	terminandole nella deliberazione, parte delle proprie attri-	
	buzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato e-	

	secutivo.	
	9 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presiden-	
	te almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	10 - La convenzione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, da spedirsi non almeno di tre giorni prima.	
	11 - Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sinda-	
	ci effettivi e il revisore se nominati.	
	12 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione è necessaria la presenza effettiva della mag-	
	gioranza dei consiglieri in carica.	
	13 - Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la propo-	
	sta si intende respinta.	
	14 - Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segre-	
	te quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere op-	
	pure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i	
	sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado.	

	15 - Dalle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e da un segretario. Detto verbale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	16 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina posso-	
	no tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli ammini-	
	stratori.	
	17 - Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	18 - Non possono essere delegati i poteri concernenti le ma-	
	terie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i po-	
	teri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci.	
	19 - Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	20 - L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutuali-	

	stico, con particolare riferimento alla sussistenza del re-	
	quisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 oc-	
	ties c.c. .	
	Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 32 - Presidente del consiglio di amministrazione	
	1 - In caso di nomina del consiglio si amministrazione la	
	rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del	
	consiglio.	
	2 - In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza	
	e la firma sociale sono trasferite al vice-presidente.	
	Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	3 - Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle lite attive e passive riguardanti la società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	4 - Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione,	
	può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vi-	
	ce-presidente od a un membro del consiglio, nonché con spe-	
	ciale procura, ad impiegati della società.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 33 - Collegio Sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	da due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito da revisori contabili iscritti	
	nel registro istituito presso il ministero di Giustizia.	
	L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stes-	
	so. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	-Non possono essere nominati alla carica di sindaco , e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	-I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci.	
	- In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco , su-	
	bentra il supplente in ordine di età. Il sindaco nominato in	
	sostituzione di altro sindaco rimane in carica fino alla sca-	
	denza del mandato di quelli già in carica.	
	-Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai	
	sensi dell'articolo 2409 bis e seguenti del codice civile e	
	vigila sull'osservanza della legge e dello statuto , sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione e, in parti-	
	colare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concre-	
	to funzionamento .	
	A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ,	
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la fa-	
	coltà di chiedere agli amministratori notizie , anche con ri-	
	ferimento a società controllate sull'andamento delle opera-	
	zioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	

	zioni e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	- I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio , sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale del requisito della prevalenza mutualistica.	
	- Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale , che	
	deve essere trascritto nel libro del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti . Le deliberazioni devono es-	
	sere prese a maggioranza assoluta dei presenti .	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assiste-	
	re alle adunanze delle assemblee dei soci , del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo , se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art.34Collegio arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale , ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dal-	
	la parte più diligente del presidente del Tribunale del luogo	
	dove ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro (120) centoventi	

	giorni dalla nomina . L'arbitro deciderà in via rituale se-	
	condo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che	
	le soluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono sog-	
	gette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero	
	quello promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	d.lgs.17 gennaio 2003,n.5.	
	TITOLO VIIIScioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Art.35 -Scioglimento e liquidazione	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società coo-	
	perativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidato-	
	ri, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art.36 - Devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di scioglimento o di liquidazione della società , il	
	patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e	
	sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992.n. 59. I possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale.	

50 di 51

[illegible]